



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI MANTOVA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Luciano Alfani - Presidente  
dott. Andrea Gibelli - Giudice  
dott. Laura Fioroni - Giudice Est.

nel giudizio n. 231/2017 reg.ist.fall. per la dichiarazione di insolvenza

promosso da

**BESOZZI PAOLO - COMMISSARIO LIQUIDATORE**  
rappresentato e difeso dall'avv. **AUTELITANO FRANCESCO**, con  
domicilio eletto presso lo studio del medesimo in VIA SAN  
BARBABA 32 20122 MILANO (MN)

**RICORRENTE**

nei confronti di

**PRIMA CASA VERDE SOC. COOP. A R.L.**

cui è riunito il giudizio n. 3/2018 reg.ist.fall. promosso dal P.M. per la  
dichiarazione di fallimento della medesima società

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso proposto da **BESOZZI PAOLO -  
COMMISSARIO LIQUIDATORE** (CF BSZPLA82E27F205C) per la  
dichiarazione di insolvenza di **PRIMA CASA VERDE SOC. COOP. A R.L.**  
posta in scioglimento d'ufficio per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545  
*septiesdecies* c.c. mediante Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico  
del 28.11.2016 n. 137/SAA/2016, con nomina del Commissario Liquidatore



nella persona del dott. Paolo Besozzi, nonché il ricorso proposto dal P.M. per la dichiarazione di fallimento della medesima società;

visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico che ha rilevato che l'attività della Cooperativa debitrice non rientra tra quelle di cui all'art. 2195 c.c., esprimendo il nulla osta alla dichiarazione dello stato di insolvenza della stessa;

rilevato preliminarmente che qualunque cooperativa è soggetta a liquidazione coatta amministrativa, nonché che le società cooperative esercenti attività commerciale sono anche soggette, in caso di insolvenza, a fallimento essendo il concorso tra le due procedure regolato dall'art. 196 l.f.;

osservato che l'ordinamento conosce due tipologie di scioglimento coatto, ovvero la liquidazione coatta amministrativa *ex art. 2545 terdecies c.c.* nonché lo scioglimento per atto dell'autorità *ex art. 2545 septiesdecies c.c.*;

considerato che se esse sono accomunate dal determinare, entrambe, un forzato scioglimento della cooperativa, nondimeno la prima norma, a differenza della seconda, attiene ai casi di insolvenza dell'impresa cooperativa; e invero, mentre in virtù dell'art. 2545 *terdecies c.c.*, se la cooperativa è decotta, il Ministero dello Sviluppo Economico deve sottoporla a liquidazione coatta, perché essa non può assolvere alla propria funzione sociale proprio in ragione del dissesto, in forza dell'art. 2545 *septiesdecies c.c.*, di contro, sono sanzionati i casi di inosservanza di requisiti strutturali e funzionali della cooperativa: segnatamente la norma contempla una sanzione suscettibile di essere comminata semplicemente quando la cooperativa non persegue lo scopo mutualistico o non sia in grado di raggiungere gli scopi per cui è costituita; essa mira ad evitare che permangano in vita (a monte dissuadendone finanche la nascita) soggetti privi dei caratteri cooperativi. Il controllo in parola giova, in altri termini, ad eliminare la degenerazione funzionale della cooperativa, dunque è fondato su presupposti oggettivi altri e distinti rispetto all'insolvenza, al verificarsi dei quali l'organo di controllo può azzerare la cooperativa;

ritenuto che pertanto lo scioglimento *ex art. 2545 septiesdecies c.c.* non è equipollente, né sottende, né ingloba un provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa, nemmeno quando prevede la nomina di liquidatori perché vi è attivo da monetizzare;

osservato, alla luce delle premesse svolta, che è inapplicabile, nel caso in esame, il disposto di cui all'art. 202 l.f. non essendo emerso dagli atti di causa che Prima Casa Verde Soc. Coop. a R.L. sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

ritenuta altresì l'inapplicabilità dell'art. 195 l.f. atteso che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi del primo



comma dell'art. 1 l.f., in quanto - a mente del primo comma dell'art. 2545 *terdecies* c.c. - esercente attività immobiliare in ogni sua forma nell'ambito sia dell'edilizia convenzionata che non convenzionata, né essendo emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nel secondo comma dell'art 1 l.f.;

ritenuta pertanto non accoglibile l'istanza di insolvenza proposta dal Commissario Liquidatore e passandosi ad esaminare l'istanza per la declaratoria di fallimento, proposta dal Pubblico Ministero;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite *ex* art.15 IV co. l.f.;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla presenza di ingenti debiti, risultanti dagli accertamenti della Guardia di Finanza in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, attesa anche la mancata predisposizione e deposito dei bilanci di esercizio successivi all'anno 2011, dalle procedure esecutive immobiliari pendenti presso questo Tribunale, dai protesti documentati;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede in Porto Mantovano (MN), via Gramsci 1;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 u.co. l.f.;

ritenuto di indicare come Curatore il dott. Luigi Gualerzi, che ha dimostrato ai sensi del novellato art. 28 IV co. l.f., dalle emergenze dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 33 V co. resi in altre procedure, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati

### **P.Q.M.**

Respinge l'istanza di declaratoria di insolvenza;

Dichiara il fallimento di PRIMA CASA VERDE SOC. COOP. A R.L. (C.F. 01629880202), con sede legale in Porto Mantovano (MN), via Gramsci 1, in persona del Commissario Liquidatore Besozzi Paolo nato a Milano il 27.5.1982, residente in Milano, via Savona 69;

Nomina Giudice Delegato il dott. Laura Fioroni;

Nomina Curatore il dott. Luigi Gualerzi;

Ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;



Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno **3 luglio 2018 a ore 11:20**;

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Mantova, 1.3.2018

Il Giudice Est.  
dott. Laura Fioroni

Il Presidente  
dott. Luciano Alfani

Il Funzionario Giudiziario

